

Martina Molinari

Identità di genere e riconoscimento giuridico del genere in Europa: il ruolo della Corte europea dei diritti dell'uomo e sfide future

Negli ultimi due decenni, le questioni relative all'identità di genere hanno ricevuto crescente attenzione sia nel dibattito pubblico sia in quello giuridico. A vari livelli e in misura diversa, il diritto, inserendosi in questo ambito, ha affrontato, *inter alia*, la questione dell'identità di genere e della sua registrazione da parte delle autorità pubbliche, occupandosi soprattutto dei casi in cui è necessaria la rettifica dell'indicatore di genere sui documenti ufficiali a causa di una discrepanza tra il sesso assegnato alla nascita e l'identità di genere percepita da un individuo.

Tale procedura di rettifica dell'identità di genere varia significativamente tra i Paesi europei e la mancanza di armonizzazione tra le legislazioni nazionali crea indubbiamente ostacoli al godimento dei diritti fondamentali delle persone trans e, tra questi, alla loro piena ed effettiva mobilità. In situazioni transnazionali, il conflitto tra le legislazioni nazionali può far sì che una persona venga riconosciuta con un genere diverso in due Stati diversi.¹ Invero, anche quando la rettifica avviene con successo in uno Stato, la sua accettazione in un altro Stato può essere negata per motivi di ordine pubblico. Solo pochi Stati hanno disposizioni esplicite che regolano il riconoscimento dei cambiamenti di genere ottenuti in un'altra giurisdizione² e, quando uno Stato rifiuta di riconoscere tali modifiche, è necessario trovare un equilibrio tra interessi pubblici e diritti individuali.³ Tuttavia, le considerazioni di ordine pubblico possono differire notevolmente da uno Stato all'altro, creando un panorama giuridico frammentato e complesso.⁴ Sono le tipiche situazioni claudicanti (cd. *limping situations*) che

determinano incertezza giuridica e difficoltà di spostamento nello spazio europeo per le persone trans.

Per comprendere meglio come l'ordine pubblico riguardo all'identità di genere vari da Stato a Stato e se possa, di fatto, a sua volta essere limitato da diversi valori (i cd. contro-limiti), il parametro di riferimento è la giurisprudenza sviluppata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (di seguito "la Corte" o "la Corte EDU") in merito. La Corte è uno degli attori più prolifici e influenti in questo campo, essendosi pronunciata su un'ampia casistica,⁵ anche se alcune questioni rimangono ancora aperte. Il lavoro della Corte è particolarmente rilevante poiché fornisce un quadro interpretativo che incoraggia gli Stati ad allinearsi agli standard dei diritti umani, riducendo così i conflitti di leggi e promuovendo la certezza del diritto.

In prima battuta, è necessario chiarire la terminologia utilizzata in questo lavoro.⁶ Secondo i Principi di Yogyakarta,⁷ l'identità di genere è definita come «l'esperienza del genere interna e individuale, profondamente sentita da ogni persona, che può corrispondere o no al sesso assegnato alla nascita, compreso il senso personale del corpo (che può comportare, se liberamente scelto, la modifica dell'aspetto o della funzione corporea con mezzi medici, chirurgici o di altro tipo) e altre espressioni di genere, compresi l'abbigliamento, il linguaggio e i modi di fare».⁸ Gli individui la cui identità di genere non corrisponde al sesso assegnato alla nascita sono definiti persone trans o transgender.

In questo lavoro, si utilizzeranno principalmente i termini "trans" e "transgender", poiché sono ampiamente accettati e riflettono la comprensione contemporanea dell'identità di genere. Questi termini sono inclusivi e riconoscono la diversità all'interno della comunità trans. Si eviteranno deliberatamente termini obsoleti – ad esempio "transessuale" – che possono avere connotazioni storiche e medicalizzate non più considerate appropriate in diverse situazioni. Tuttavia, quando tale terminologia è esplicitamente usata in sentenze o documenti aventi valore giuridico, verrà mantenuta per garantire accuratezza e coerenza nel fare riferimento a quelle fonti. Questo approccio garantisce il rispetto delle norme linguistiche in evoluzione, pur mantenendo l'integrità dell'analisi giuridica. Inoltre, sebbene concettualmente diversi, i termini "sesso" e "genere" saranno talvolta utilizzati in modo intercambiabile. Ciò riflette il fatto che, nella maggior parte degli Stati europei, lo stesso indicatore si riferisce sia al sesso sia all'identità di genere, senza stabilire una chiara distinzione.⁹

Un'altra nota terminologica riguarda il concetto di "riconoscimento legale del genere" (d'ora in poi "RLG"), che è definito come «il processo (o

i processi) attraverso il quale gli individui richiedono la modifica del loro nome e del marcatore di genere nei loro registri amministrativi (...).¹⁰ Dal punto di vista dei diritti umani, il RLG riveste una significativa importanza per il profondo impatto che ha sulla vita degli individui. Non solo afferma il diritto all'identità – una pietra miliare dell'autonomia personale – ma influisce anche sulla sfera relazionale degli individui, compreso il modo in cui sono riconosciuti in ambienti sociali, professionali e legali. Inoltre, l'accesso al RLG spesso funge da porta d'accesso ad altri diritti, giacché facilita la piena partecipazione alla società e garantisce la parità di trattamento in ambiti quali l'assistenza sanitaria, l'occupazione e le tutele legali.¹¹

È necessaria la registrazione del genere? Nei fatti, la registrazione del genere ha un ruolo funzionale nella maggior parte dei sistemi giuridici, poiché tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa (di seguito “CdE”) fanno una distinzione tra i generi nella loro giurisdizione.¹² Ciò significa che, in base al genere (registrato), si possono applicare diritti e doveri diversi.¹³

In Europa, nel 1972, la Svezia è stata il primo Stato a adottare una legislazione che permetteva il RLG.¹⁴ Ad oggi, anche se la maggior parte dei Paesi CdE regola il RLG, il panorama europeo rimane molto frammentato, dal momento che gli Stati esercitano una notevole discrezionalità nel determinare i requisiti per la modifica del genere registrato.

Tra i requisiti per il RLG si annoverano quelli medici, come la chirurgia obbligatoria per l'affermazione del genere, la terapia ormonale e la sterilizzazione. Inoltre, alcuni Paesi impongono condizioni legate allo stato di famiglia, come la richiesta di essere single o divorziati, e altri requisiti invasivi, tra cui valutazioni psicologiche o prove di aver vissuto nel genere “desiderato” per un determinato periodo.¹⁵

Sebbene gli Stati mantengano la piena sovranità sulle norme che regolano l'RLG, negli ultimi anni i requisiti per accedervi sono stati sempre più contestati sia dalle istituzioni per i diritti umani sia dai movimenti. Questo cambiamento ha portato al riconoscimento del principio di autodeterminazione,¹⁶ che afferma che le persone dovrebbero avere il diritto di determinare la propria identità di genere senza essere soggette a requisiti eccessivamente intrusivi o arbitrari come la sterilizzazione, l'intervento medico o le valutazioni psichiatriche.

Nell'ambito dei diritti umani, si è registrato un crescente consenso sul diritto fondamentale all'identità di genere. Questo consenso si riflette nella giurisprudenza di vari organismi, come la Corte interamericana dei diritti

umani e il Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite. Anche la Corte europea dei diritti dell'uomo, come già detto, è un'attrice chiave in questo sviluppo, contribuendo all'evoluzione della comprensione dell'identità di genere come diritto umano protetto. L'importanza dell'attivismo in questo processo non può essere sottovalutata, poiché è una forza trainante per la giurisprudenza e le riforme legali. L'attività di *advocacy* delle organizzazioni sui diritti trans e dei gruppi per i diritti umani ha svolto un ruolo cruciale nel contestare le pratiche discriminatorie e nel promuovere un maggiore riconoscimento dei diritti trans.¹⁷

La giurisprudenza della Corte EDU, che si è concentrata principalmente sui requisiti per il RLG analizzandone la compatibilità con la Convenzione europea sui diritti umani (di seguito “la Convenzione” o “CEDU”), può essere suddivisa in tre fasi principali, come individuate da precedenti analisi. In questo lavoro, sarà tracciato lo sviluppo di tale giurisprudenza Corte, considerando i casi più rilevanti per evidenziare l'evoluzione degli standard in materia di RLG.

La prima fase della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo sul riconoscimento giuridico del genere: il “modello biologico”

Durante la prima fase della giurisprudenza della Corte EDU sull'identità di genere, agli Stati è stato concesso un ampio margine di apprezzamento.¹⁸ Infatti, nel caso *Rees c. Regno Unito*, il primo in cui la Corte ha avuto l'opportunità di pronunciarsi sul merito delle questioni relative all'identità di genere, non è stata riscontrata alcuna violazione dell'articolo 8 della Convenzione (il diritto al rispetto della vita privata e familiare). La Corte, nel bilanciare il diritto individuale alla vita privata con gli interessi pubblici, ha ritenuto che questi ultimi dovessero prevalere. Ha affermato che le modifiche ai registri delle nascite «avrebbero importanti conseguenze amministrative e imporrebbero nuovi doveri al resto della popolazione». In questo caso, il ricorrente, un individuo trans che si era sottoposto a un intervento chirurgico, chiedeva una modifica dell'iscrizione del sesso nel registro delle nascite. Come ha sottolineato la Corte, era possibile cambiare il proprio nome e cognome in maniera più libera rispetto ad altri Stati; tuttavia, ai fini dello stato civile, veniva spesso utilizzato il certificato di nascita – o un suo estratto.¹⁹

In questo caso e in quello successivo²⁰ – che ha coinvolto di nuovo il Regno Unito – la Corte ha concesso allo Stato un'ampia discrezionalità, riconoscendo l'assenza di un consenso europeo sulla questione del RLG. Il

sexso/genere era ancora concepito da una prospettiva essenzialista ed era visto come fisso e immutabile nel tempo.

Uno sviluppo significativo in questa prima fase si è verificato nel 1992, con la causa *B c. Francia*, in cui la Corte ha riscontrato una violazione dell'articolo 8. Il ricorrente, che si era sottoposto a un intervento chirurgico, ha chiesto alle autorità francesi di modificare il registro dello stato civile. La Corte ha stabilito che la situazione di vita quotidiana del richiedente – in cui la sua identità di genere e il suo aspetto esteriore differivano dal sesso indicato sui documenti ufficiali – costituiva una violazione dell'articolo 8. La Corte ha stabilito un obbligo positivo per la Francia di modificare l'identità di genere del ricorrente su alcuni documenti ufficiali.

Nonostante l'importanza della causa *B c. Francia*, la Corte è stata cauta nel precisare che essa non annullava la causa *Rees*, posizione che è stata definitivamente ribaltata solo nel 2002 con la causa *Goodwin c. Regno Unito*. La distinzione risiedeva nella diversa natura dei sistemi in Francia e nel Regno Unito. Nel Regno Unito, i registri civili registravano i fatti storici, mentre in Francia erano progettati per essere aggiornati nel corso della vita di una persona.²¹

Questa prima fase della giurisprudenza della Corte in materia di identità di genere si caratterizza per il fatto che la Corte non ha mai riconosciuto un obbligo positivo in capo agli Stati volto a garantire il pieno riconoscimento giuridico del genere.²² Il concetto di genere risultava frequentemente sovrapposto a quello di sesso biologico, con scarse distinzioni terminologiche o concettuali tra i due. Questo orientamento emerge chiaramente dal linguaggio adottato nelle sentenze, dove il termine “sesso” occupava una posizione centrale, senza alcun riferimento all’“identità di genere”. L'unico elemento ritenuto rilevante era di natura fisica, in particolare l'intervento chirurgico di riassegnazione che – come osservato dalla Corte – «non comporta l'acquisizione di tutte le caratteristiche biologiche dell'altro sesso».²³ Di conseguenza, il genere dei richiedenti veniva interpretato esclusivamente come un dato biologico, statico e immodificabile.

È inoltre rilevante notare che le pronunce di questo periodo riflettevano un “approccio medico” al RLG, condiviso da molti Stati europei, secondo cui il riconoscimento giuridico era subordinato a interventi chirurgici, sterilizzazione e altri requisiti altamente invasivi.²⁴

La seconda fase della giurisprudenza della Corte EDU: l'era del "genitocentrismo" nel riconoscimento giuridico del genere

Nel 2002 si è verificata una svolta decisiva nella giurisprudenza della Corte EDU in materia di identità di genere. Con la pronuncia della *Grande Chambre* nella causa *Goodwin c. Regno Unito*, la Corte ha affermato, per la prima volta, che l'assenza di un pieno riconoscimento dell'identità di genere da parte dello Stato costituiva una violazione dell'articolo 8 della Convenzione. La Corte ha osservato che «poiché non vi sono fattori significativi d'interesse pubblico da soppesare rispetto all'interesse di questa singola ricorrente a ottenere il riconoscimento legale del suo cambiamento di sesso, (...) l'equo equilibrio insito nella Convenzione pende ora decisamente a favore della ricorrente».²⁵

La ricorrente, una donna transgender sottopostasi a intervento chirurgico di riassegnazione del sesso, si è trovata a fronteggiare rilevanti ostacoli giuridici e sociali a causa della mancata rettifica dei dati anagrafici nei registri dello stato civile. Tale difformità ha avuto ripercussioni significative, tra cui il diniego dell'accesso alla pensione prevista per le donne al compimento del sessantesimo anno di età, in quanto i documenti ufficiali – incluso l'estratto del suo certificato di nascita – continuavano a classificarla come di sesso maschile. La mancanza di riconoscimento giuridico ha inoltre determinato difficoltà concrete nelle relazioni sociali e nella vita privata, che la ricorrente ha denunciato come violazioni dell'articolo 8 della Convenzione. Parallelamente, ha lamentato anche la violazione dell'articolo 12, relativo al diritto di sposarsi, poiché, essendo formalmente identificata come uomo, la sua unione con il partner veniva qualificata come matrimonio tra persone dello stesso sesso, non ammesso dalla legislazione del Regno Unito all'epoca dei fatti.

Nel caso *Goodwin*, la Corte ha riconosciuto una violazione dell'articolo 8 della Convenzione, rilevando il crescente consenso tra gli Stati del CdE sia in termini di accettazione sociale, sia di riconoscimento giuridico delle persone transgender, in particolare di coloro che si sono sottoposti a un intervento chirurgico di riassegnazione del sesso. La Corte ha dichiarato di essere «(...) colpita dal fatto che, ciononostante, la riassegnazione del sesso che è effettuata legalmente non trova pieno riconoscimento nella legge», e ha sottolineato che la situazione oggetto del ricorso era inconciliabile con il principio della dignità umana, tutelato dalla Convenzione.

Parallelamente, la Corte ha riscontrato una violazione dell'articolo 12 della Convenzione (diritto al matrimonio), riconoscendo che la negazione del diritto di sposarsi alle persone transgender, basata su criteri biologici

obsoleti, non risultava più giustificabile. Ha affermato, infatti che, sebbene gli Stati mantengano un certo margine di discrezionalità nello stabilire i requisiti per il matrimonio delle persone transgender, non sussiste alcuna base ragionevole per negare loro in assoluto l'accesso all'istituto matrimoniale.

La sentenza *Goodwin* ha segnato un significativo allontanamento dall'approccio precedente, che si basava pesantemente su criteri biologici per determinare il genere giuridico. Tuttavia, essa ha introdotto anche un certo livello di "genitocentrismo".²⁶ Sebbene la Corte abbia abbandonato la concezione del genere come qualcosa di fisso e unicamente determinato biologicamente, ha mantenuto la richiesta dell'intervento chirurgico di riassegnazione del genere come condizione necessaria per il riconoscimento legale. Questa decisione può essere interpretata come un rafforzamento di una concezione piuttosto rigida del genere, basata sulle caratteristiche fisiche, nonostante la Corte riconosca che l'identità di genere sia una questione profondamente personale e complessa.

Pertanto, la sentenza *Goodwin* può essere vista sia come una svolta sia come un limite. Da un lato, ha rappresentato un allontanamento dalla visione essenzialista del genere come fatto biologico, riconoscendo l'importanza del RLG per gli individui che si sono sottoposti a interventi medici di affermazione del genere. Dall'altro, collegando il RLG a tali procedure mediche, la sentenza ha continuato a inquadrare l'identità di genere attraverso la lente degli interventi fisici e medici, rafforzando potenzialmente una visione ristretta e incentrata sulla chirurgia di ciò che costituisce il genere.

La terza fase della giurisprudenza della Corte EDU sul riconoscimento giuridico del genere: dall'era del "genitocentrismo" all'autodeterminazione

La terza fase della giurisprudenza della Corte EDU segna un cambiamento significativo nell'approccio al RLG. Nei casi precedenti, come abbiamo visto, alcune interventi e valutazioni mediche venivano spesso considerati requisiti legittimi per il RLG, e la Corte si basava frequentemente su tali criteri nelle sue decisioni. Tuttavia, in questa terza fase, la Corte ha progressivamente preso le distanze da questi prerequisiti medici, indicando un orientamento verso un maggiore riconoscimento delle richieste delle persone trans. I due casi più rilevanti a questo riguardo sono *A.P., Garçon e Nicot c. Francia*²⁷ e *X e Y c. Romania*.²⁸

Nella causa *A.P., Garçon e Nicot*, la Corte ha stabilito che richiedere la sterilizzazione – o qualsiasi trattamento medico che possa comportare sterilizzazione – come condizione per il RLG costituisce una violazione

dell'articolo 8 della Convenzione. Questa sentenza ha segnato una pietra miliare nella giurisprudenza della Corte, riconoscendo esplicitamente la violazione dell'integrità corporea delle persone transgender sottoposte a tali procedure forzate. Sebbene i fatti dei tre ricorrenti fossero diversi, la Corte ha deciso di esaminarli congiuntamente, poiché tutte le domande riguardavano donne transgender francesi cui era stato negato il riconoscimento legale della loro identità di genere.

La ricorrente A.P. si era sottoposta a un intervento chirurgico di affermazione del genere in Thailandia, ma le autorità francesi hanno rifiutato di riconoscere la sua identità di genere in quanto si era rifiutata di sottoporsi a una valutazione fisica e psicologica, prevista dalla legge francese dell'epoca. Tale normativa richiedeva infatti che queste valutazioni confermassero la corrispondenza tra l'aspetto fisico – in particolare le caratteristiche sessuali – e l'identità di genere dichiarata. A Garçon, che era in trattamento ormonale, è stato negato il riconoscimento perché non aveva dimostrato l'irreversibilità del trattamento, come richiesto dalla legislazione nazionale francese. Analogamente, Nicot non si era sottoposta a un intervento chirurgico e, di conseguenza, le autorità francesi hanno respinto la sua richiesta di riconoscimento del genere.

Nella sua sentenza, la Corte ha riscontrato una violazione dell'articolo 8 CEDU per quanto riguarda il secondo e il terzo ricorrente, ai quali era stato richiesto di dimostrare la natura irreversibile della loro trasformazione fisica. Al contrario, non è stata rilevata alcuna violazione dell'articolo 8 né in relazione all'obbligo di dimostrare la presenza di un disturbo dell'identità di genere, né – nel caso del primo ricorrente – rispetto all'obbligo di sottoporsi a una visita medica, «sebbene la perizia medica che è stata ordinata abbia comportato un esame intimo dei genitali».

La Corte ha sottolineato che condizionare il RLG a un intervento chirurgico di affermazione del genere, o a qualsiasi trattamento che comporti la sterilizzazione contro la volontà dell'individuo, viola il diritto al rispetto della vita privata. Una simile condizione equivarrebbe, infatti, a subordinare il riconoscimento dell'identità di genere alla rinuncia all'integrità fisica. La sentenza nella causa *A.P., Garçon e Nicot* ha segnato un “cambiamento monumentale” nella giurisprudenza della Corte EDU, eliminando la sterilizzazione dall'elenco dei requisiti legittimi per il RLG.

Tuttavia, la Corte non si è spinta fino a dichiarare che gli accertamenti medici o le valutazioni psicologiche costituiscano, di per sé, una violazione dei diritti umani. Ha, anzi, ritenuto che alcuni prerequisiti medici – come le visite o la diagnosi di disforia di genere – possano essere considerati compatibili con l'articolo 8, purché siano richiesti in modo proporzionato e

non invasivo. Tale impostazione evidenzia un approccio in chiaroscuro da parte della Corte, che da un lato riconosce l'importanza dell'autonomia corporea dell'individuo, ma dall'altro lascia un margine agli Stati nel richiedere un certo grado di accertamento medico nell'ambito del processo di RLG.

In definitiva, questa pronuncia rappresenta un avanzamento cruciale nella tutela dei diritti delle persone transgender in Europa, sancendo che il percorso verso il riconoscimento legale della propria identità di genere non può essere condizionato a interventi medici invasivi e irreversibili come la sterilizzazione, se imposti contro la volontà della persona interessata.

Un altro caso cruciale nell'evoluzione della posizione della Corte in materia di RLG è *X e Y c. Romania*, in cui la Corte ha stabilito che subordinare il RLG a un intervento chirurgico costituisce una violazione dell'articolo 8 della Convenzione. I ricorrenti erano due uomini transgender ai quali le autorità romene avevano negato la modifica dei dati anagrafici, in quanto non si erano sottoposti a un intervento chirurgico di affermazione del genere, previsto come condizione della normativa nazionale.

La Corte ha riconosciuto che simili interventi hanno un impatto profondo sull'integrità fisica della persona. Tuttavia, ha censurato i tribunali romeni per non aver fornito una giustificazione adeguata della necessità di tali procedure invasive, né per aver effettuato un giusto bilanciamento tra l'interesse pubblico e i diritti fondamentali dell'individuo. La Corte ha osservato che questa situazione poneva le persone transgender rumene in un "dilemma impossibile": da un lato, rinunciare al proprio diritto alla vita privata se non disposte a sottoporsi all'intervento chirurgico; dall'altro, violare la propria integrità corporea per poter ottenere il RLG.²⁹

La Corte ha notato come la situazione dei ricorrenti fosse analoga a quella affrontata nella sentenza *A.P., Garçon e Nicot*, nella quale si condannava l'obbligo della sterilizzazione. Tuttavia, ha evidenziato anche una differenza rilevante: mentre in *A.P., Garçon e Nicot* il focus era sull'obbligo di sterilizzazione, in *X e Y* l'attenzione si concentrava sull'invasività stessa dell'intervento, indipendentemente dalle conseguenze sulla fertilità. La Corte ha quindi affermato che ogni requisito legale per il RLG che comporti modifiche invasive al corpo umano rappresenta un'interferenza sproporzionata e non necessaria con il diritto alla vita privata.

Questa pronuncia ha segnato una tappa decisiva nel percorso di superamento dell'approccio "genitocentrico" precedentemente adottato, spostando l'attenzione dal corpo alla volontà dell'individuo. La Corte ha ribadito che il diritto alla vita privata, che include il riconoscimento della

propria identità di genere, non può essere subordinato a interventi medici invasivi e irreversibili. Ha inoltre criticato le autorità romene per non aver raggiunto un giusto equilibrio tra il diritto all'autodeterminazione personale e le esigenze legate alla certezza e coerenza degli atti di stato civile.

In *X e Y*, la Corte ha sottolineato che il diritto alla vita privata, compreso il riconoscimento della propria identità di genere, non dovrebbe essere subordinato a procedure mediche invasive e irreversibili. La Corte ha inoltre criticato le autorità rumene per non aver trovato un giusto equilibrio tra il diritto alla vita privata dell'individuo e gli interessi pubblici alla certezza del diritto, all'inalienabilità, alla coerenza e all'affidabilità degli atti di stato civile. La sentenza ha sottolineato l'importanza di garantire che qualsiasi requisito legale per il riconoscimento del genere non violi in modo sproporzionato l'integrità fisica o l'autonomia di un individuo.

In sintesi, la causa *X e Y c. Romania* ha consolidato l'evoluzione giurisprudenziale della Corte verso un maggior rispetto dell'autonomia corporea, affermando con forza che il RLG non può essere condizionato a requisiti chirurgici. Insieme alla decisione in *A.P., Garçon e Nicot*, ha rappresentato un punto di svolta fondamentale, allineando la giurisprudenza della Corte ai principi di dignità, privacy e non discriminazione.

Durante questa terza fase della giurisprudenza della Corte EDU, il suo orientamento si è ulteriormente consolidato in favore di una tutela più piena e concreta dell'identità di genere, attraverso una progressiva chiarificazione dei requisiti ammissibili per il RLG e dei criteri procedurali a cui i singoli Stati devono attenersi. Pur senza delineare un quadro normativo uniforme e definitivo, diverse sentenze hanno contribuito a fissare standard fondamentali in materia.

Nella causa *S. V. c. Italia*, la Corte ha sottolineato l'importanza che le procedure per il RLG siano "rapide trasparenti e accessibili".³⁰ Sebbene il caso sia sorto in risposta a circostanze specifiche in cui al richiedente era stato negato il cambio di nome, la sentenza ha stabilito un importante precedente per il riconoscimento del diritto al cambio di nome per le persone transgender. Nella causa *Rana c. Ungheria*,³¹ la Corte ha affrontato il tema del diniego della RLG a un cittadino straniero residente in Ungheria. Al richiedente, un uomo transgender iraniano, è stato rifiutato il riconoscimento della sua identità di genere perché la legge ungherese limitava la RLG ai suoi cittadini. La Corte europea dei diritti dell'uomo ha ritenuto che questo rifiuto violasse l'articolo 8 della Convenzione, sottolineando che il diritto alla vita privata include il diritto al riconoscimento della propria identità di genere, indipendentemente dalla nazionalità.

Un altro caso significativo di questa fase è *Y contro Francia*, che, sebbene riguardi principalmente un individuo intersessuale, si interseca con questioni più ampie. Il richiedente, che si identificava come “intersessuale” o con un “*sexe neutre*”, ha contestato la discrepanza tra la sua identità di genere e il sesso assegnatogli alla nascita.³² Questo caso ha sollevato importanti questioni sul modo in cui i sistemi giuridici riconoscono l'identità di genere che non è conforme alla struttura binaria di maschio o femmina. La Corte ha infine sostenuto la posizione del governo francese, secondo cui la coerenza e l'inalienabilità degli atti di stato civile giustificavano il rifiuto delle richieste dei ricorrenti, evitando di affrontare la questione più profonda se la registrazione del sesso/genere sia necessaria e per quali scopi.³³

Conclusioni

Il quadro interpretativo fornito dalla Corte EDU in materia di RLG solleva importanti interrogativi circa la sua capacità di ridurre l'incertezza giuridica e di risolvere i conflitti normativi tra gli Stati CdE. Pur mirando a definire standard comuni di tutela dei diritti umani, la giurisprudenza della Corte resta segnata da una certa ambiguità e da un'evoluzione graduale ma non uniforme.

Da un lato, si registra un progresso evidente: la Corte ha condannato i requisiti medici invasivi, come la sterilizzazione o l'intervento chirurgico obbligatori, e ha sottolineato l'importanza di procedure di RLG rapide, trasparenti e accessibili. Dall'altro lato, la giurisprudenza della Corte non riesce a restituire un quadro giuridico armonizzato che affronti l'estrema eterogeneità dei sistemi nazionali in tema di registrazione e riconoscimento dell'identità di genere, tanto per casistica, quanto perché tale compito eccede il suo mandato istituzionale. Questa disomogeneità può generare sentenze divergenti e contribuire a una frammentazione giurisprudenziale che mina l'obiettivo di uno standard europeo uniforme.

L'impatto delle decisioni della Corte EDU rimane comunque significativo. In diversi Stati, come Francia e Regno Unito, le sue pronunce hanno portato a riforme legislative concrete,³⁴ riducendo progressivamente il margine di apprezzamento statale e rafforzando il diritto al riconoscimento dell'identità di genere. In particolare, l'eliminazione della sterilizzazione degli interventi chirurgici obbligatori come prerequisiti legali ha rappresentato un cambiamento sostanziale, riflettendo una maggiore attenzione all'autonomia corporea e al principio di autodeterminazione.

Ciononostante, la Corte non ha ancora abbracciato pienamente un modello di autodeterminazione come principio guida. Se da un lato si è allontanata dalle concezioni essenzialiste del genere, dall'altro continua a ritenere legittime alcune garanzie procedurali e amministrative, che però variano ampiamente da un Paese all'altro. Ciò evidenzia un'irrisolta tensione tra, da un lato, il principio del rispetto dell'identità di genere come diritto fondamentale e, dall'altro, la necessità, invocata dagli Stati di preservare la coerenza e stabilità degli atti di stato civile.

La giurisprudenza più recente, come nei casi *Y c. Francia* e *Y c. Polonia*,³⁵ evidenzia i limiti strutturali del quadro attuale. In particolare, la mancata apertura al RLG delle identità non binarie suggerisce che l'evoluzione verso l'autodeterminazione, pur avviata, resta incompleta. La Corte continua a muoversi con cautela, oscillando tra il riconoscimento dei diritti individuali e la deferenza verso le normative interne degli Stati membri.

Queste ambiguità, del resto, si inseriscono in un contesto europeo profondamente disomogeneo: alcuni Stati hanno adottato modelli basati sull'autodeterminazione, anche per persone non binarie, mentre altri mantengono requisiti medici, psicologici o giuridici stringenti. Le procedure per ottenere il RLG differiscono radicalmente, producendo esiti contrastanti anche in situazioni simili. Tali discrepanze generano non solo incertezza giuridica, ma anche rischi concreti di discriminazione transfrontaliera, specialmente nei casi di mobilità all'interno dell'Unione europea.

In questo quadro, emerge con forza la necessità di un quadro europeo più uniforme, che garantisca standard minimi comuni in materia di RLG. Una tale armonizzazione, oltre a rafforzare la protezione dei diritti fondamentali, contribuirebbe a risolvere questioni di diritto internazionale privato, facilitando il riconoscimento reciproco delle decisioni in materia di identità di genere, riducendo i conflitti di legge e assicurando una tutela coerente e prevedibile per tutte le persone transgender e non binarie.

NOTE

¹ Ad esempio, uno dei casi più recenti della Corte di giustizia dell'Unione europea su questo tema riguardava proprio questa situazione: un cittadino con doppia cittadinanza britannica e rumena che, dopo aver ottenuto il riconoscimento del genere nel Regno Unito, se lo vedeva negare dalle autorità rumene. Si veda la sentenza della Corte (Grande Sezione) del 4 ottobre 2024, *Mirin*, causa C-4/23.

² Tra gli Stati che hanno una legislazione di questo tipo si annoverano Malta, Portogallo, Svezia, Irlanda e Regno Unito. Da considerare anche la Convenzione

CIEC n. 29 sul riconoscimento delle decisioni che registrano una riassegnazione di sesso, ratificata, però, solo da Spagna e Olanda.

³ Per maggiori dettagli, si veda Gössl S. L., *From question of fact to question of law to question of private international law: the question whether a person is male, female, or ...?*, in «Journal of Private International Law», 2016, p. 265.

⁴ Gli ordinamenti giuridici che non dispongono di norme esplicite si affidano spesso a disposizioni generali. In questo caso, si distinguono due approcci principali. Da un lato, il riconoscimento procedurale – comune nei sistemi di diritto civile – accetta gli atti giuridici stranieri e tratta il sesso/genere come un dato di fatto. L'altro approccio consiste nel determinare la legge applicabile (ad esempio in base alla cittadinanza o alla residenza abituale) per accedere alla validità dello status. Quest'ultimo approccio è più comune nei sistemi che trattano lo status come giuridicamente significativo. Cfr. Gössl S. L., *Gender, identity and private international law*, in «Research Handbook on International Family Law», 2024, pp. 76-82.

⁵ Per un elenco non esaustivo di casi della Corte EDU sul diritto all'identità di genere, si veda Corte europea dei diritti dell'uomo, Unità stampa, *Factsheet - Gender identity issues*, 2024, disponibile qui https://www.echr.coe.int/documents/d/echr/fs_gender_identity_eng (ultimo accesso 25 giugno 2025).

⁶ Una nota terminologica è necessaria perché da tempo nelle scienze sociali si sostiene che il discorso non solo rifletta la realtà, ma contribuisca anche a crearla. Tra i vari studiosi che hanno affrontato questi temi, si veda Foucault M., *L'ordre du discours*, Parigi, 1971. In quest'opera di Foucault, l'autore afferma altresì che il diritto, in quanto forma di discorso istituzionalizzato, contribuisca a nominare e strutturare la realtà sociale.

⁷ I Principi di Yogyakarta sono uno strumento di *soft law* – quindi non vincolante – elaborati da un gruppo di esperte ed esperti giuridici che hanno come oggetto l'applicazione del diritto internazionale che si occupa di diritti umani in relazione alle questioni relative all'orientamento sessuale e all'identità di genere (le cd. tematiche SOGI). Il 10 novembre 2017 sono stati pubblicati dei principi aggiuntivi che hanno ampliato il documento originale riflettendo gli sviluppi del diritto e della pratica internazionale sui diritti umani rispetto ai Principi del 2006, i Principi di Yogyakarta +10. Il nuovo documento contiene anche 111 obblighi statali aggiuntivi, relativi ad aree come la tortura, l'asilo, la privacy e la salute. Il testo completo dei Principi di Yogyakarta e dei Principi di Yogyakarta +10 è disponibile all'indirizzo www.yogyakartaprinciples.org (ultimo accesso 25 giugno 2025).

⁸ Traduzione dall'inglese dell'autrice. Questa definizione è contenuta nell'introduzione dei Principi di Yogyakarta ed è stata utilizzata da altri importanti strumenti giuridici, tra cui l'ultimo lavoro del Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa su questa materia, disponibile al seguente link: <https://rm.coe.int/issue-paper-on-human-rights-and-gender-identity-and-expression-by-dunj/1680aed541> (ultimo accesso 25 giugno 2025).

⁹ Cannoot P., *Y v France: intersex rights in the age of subsidiarity*, in «The European Convention on Human Rights Law Review», 2024, p. 9.

¹⁰ Commissione europea: Direzione generale della Giustizia e dei Consumatori, *Legal gender recognition in the EU: the journeys of trans people towards full equality*, 2020, p. vii.

¹¹ Reale C. M., *Il lento incedere dei diritti trans: una prospettiva critica sulla giurisprudenza delle corti sovranazionali europee*, in «BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto», 3, 2024, p. 136.

¹² Holzer L., *Legal gender recognition in times of change at the European Court of Human Rights*, in «ERA Forum 23», p. 167.

¹³ Il genere giuridico di una persona è rilevante in molte disposizioni giuridiche, come il matrimonio, l'unione registrata, la filiazione, il diritto del nome. Cfr. Gössl S. L., *cit.*, p. 265.

¹⁴ Scherpe J. M., *Lessons from the Legal Development of the Legal Status of Transsexual and Transgender Persons*, in Scherpe J. M., DUutta A., Helms T. (eds.), *The Legal Status of Intersex Persons*, Cambridge, 2018, p. 204.

¹⁵ Per una panoramica sui requisiti, si veda TGEU Trans Rights Index Europe & Central Asia 2024, disponibile su <https://transrightsmap.tgeu.org/index> (ultimo accesso 30 giugno 2025).

¹⁶ Si veda, ad esempio, Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, *Discriminazione contro le persone transgender in Europa*, Risoluzione 2048 (2015), 22 aprile 2015 disponibile su <https://assembly.coe.int/nw/xml/xref/xref-xml2html-en.asp?fileid=21736> (ultimo accesso 30 giugno 2025).

¹⁷ Scherpe J. M., *cit.*, p. 209.

¹⁸ La dottrina del margine di apprezzamento è stata sviluppata a partire dalla pronuncia *Handyside c. Regno Unito*. Per maggiori informazioni sulla dottrina del margine di apprezzamento e RLG, si veda Arnadóttir O. M., *Equality and Non-Discrimination under the European Convention on Human Rights*, L'Aia, 2003, p. 58; Korkiämaki I. S. M., *Legal Gender Recognition and (Lack of) Equality in the European Court of Human Rights*, in «The Equal Rights Review», Vol. 13, 2014, p. 26.

¹⁹ Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza della Corte del 17 ottobre 1986, *Rees c. Regno Unito*, ricorso n. 9532/81.

²⁰ Corte europea dei diritti dell'uomo, Sentenza della Corte del 27 settembre 1990, *Cossey contro il Regno Unito*, ricorso n. 10843/84.

²¹ Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza della Corte del 25 marzo 1992, *B contro Francia*, ricorso n. 13343/87.

²² Gonzalez-Salzberg D. A., *An Improved Protection for the (Mentally Ill) Trans Parent: A Queer Reading of AP, Garçon and Nicot v France*, in «The Modern Law Review», 2018, p. 527.

²³ Corte europea dei diritti dell'uomo, Sentenza della Corte del 27 settembre 1990, *Cossey contro il Regno Unito*, Ricorso n. 10843/84, par. 40.

²⁴ Scherpe J. M., *cit.*, p. 205.

²⁵ Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza della Corte dell'11 luglio 2002, *Christine Goodwin contro il Regno Unito*, domanda n. 28957/95.

²⁶ Il "genitocentrismo" – termine coniato dalla Prof.ssa Alex Sharpe – si riferisce alla presunzione che il processo di trasformazione fisica – e quindi l'adattamento dei genitali all'identità di genere dichiarata – sia il passo finale e l'obiettivo del processo di transizione di genere. Questa presunzione ha portato la Corte a legittimare gli interventi chirurgici di affermazione del genere come requisito legittimo per il RLG. Per approfondire il concetto di genitocentrismo, si veda Sharpe A., *Transgender Jurisprudence: Dysphoric Bodies of Law*, Londra, 2002, p. 25.

²⁷ Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza della Corte del 6 aprile 2017, A. P., *Garçon e Nicot contro Francia*, domande n. 79885/12, 52471/13 e 52596/13.

²⁸ Corte europea dei diritti dell'uomo, Sentenza della Corte del 19 gennaio 2021, *X e Y contro Romania*, ricorsi n. 2145/16 e 20607/16.

²⁹ Schoentjes S., Cannoot P., *X and Y v. Romania: the 'impossible dilemma' reasoning applied to gender affirming surgery as a requirement for gender recognition*, in «STRASBOURG OBSERVERS», Ghent, 2021, disponibile su <https://strasbourgobservers.com/2021/02/25/x-and-y-v-romania-the-impossible-dilemma-reasoning-applied-to-gender-affirming-surgery-as-a-requirement-for-gender-recognition/> (ultimo accesso 30 giugno 2025).

³⁰ Corte europea dei diritti dell'uomo, Sentenza della Corte dell'11 ottobre 2018, *S. V. contro Italia*, ricorso n. 55216/08.

³¹ Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza della Corte del 16 luglio 2020, *Rana contro Ungheria*, ricorso n. 40888/17.

³² Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza della Corte del 31 gennaio 2023, *Y contro Francia*, ricorso n. 76888/17.

³³ Cannoot P., *cit.*, p. 13.

³⁴ Holzer L., *cit.*, p. 172.

³⁵ Corte europea dei diritti dell'uomo, Sentenza della Corte del 17 febbraio 2022, *Y contro Polonia*, Ricorso n. 74131/14. Per approfondire l'analisi critica di questo caso, si veda Cannoot P., *Y v. Poland: ECtHR case law on gender recognition remains embedded in cisnormativity*, in «STRASBOURG OBSERVERS», 2022, disponibile su <https://strasbourgobservers.com/2022/04/07/y-v-poland-ecthr-case-law-on-gender-recognition-remains-embedded-in-cisnormativity/> (ultimo accesso 30 giugno 2025).

BIBLIOGRAFIA

Arnadóttir O.M., *Equality and Non-Discrimination under the European Convention on Human Rights*, Martinus Nijhoff Publishers, L'Aia, 2003.

Cannoot P., *Y v France: intersex rights in the age of subsidiarity*, in «The European Convention on Human Rights Law Review», Brill Nijhoff, Leida 2024, pp. 487-508.

Cannoot P., *Y v. Poland: ECtHR case law on gender recognition remains embedded in cisnormativity*, in *Strasbourg Observers*, Human Rights Centre (Ghent University), Gand, 2022.

Foucault M., *L'ordre du discours*, Gallimard, Parigi, 1971.

Gonzalez-Salzberg D. A., *An Improved Protection for the (Mentally Ill) Trans Parent: A Queer Reading of AP, Garçon and Nicot v France*, in «The Modern Law Review», Wiley, Oxford, 2018, pp. 526-538.

Gössl S. L., *From question of fact to question of law to question of private international law: the question whether a person is male, female, or ...?*, in «Journal of Private International Law», Volume 12, 2016, pp. 261-280.

Gössl S. L., *Gender, identity and private international law*, in «Research Handbook on International Family Law», Edward Elgar Publishing, Cheltenham, 2024, pp. 72-88.

Holzer L., *Legal gender recognition in times of change at the European Court of Human Rights*, in «ERA Forum», Springer, Berlino, 2022, pp. 165-182.

Korkiamäki I. S., *Legal Gender Recognition and (Lack of) Equality in the European Court of Human Rights*, in «The Equal Rights Review», The Equal Rights Trust, Londra, 2014, pp. 20-50.

Reale C. M., *Il lento incedere dei diritti trans: una prospettiva critica sulla giurisprudenza delle corti sovranazionali europee*, in «BioLaw Journal - Rivista di BioDiritto», 2024, pp. 135-155.

Scherpe J. M., *Lessons from the Legal Development of the Legal Status of Transsexual and Transgender Persons*, in Scherpe J. M., Dutta A., Helms T. (eds.), *The Legal Status of Intersex Persons*, Intersentia, Cambridge, 2018, pp. 203-216.

Schoentjes S., Cannoot P., *X and Y v. Romania: the 'impossible dilemma' reasoning applied to gender affirming surgery as a requirement for gender recognition*, in «Strasbourg Observers», Human Rights Centre (Ghent University), Gand, 2021.

Sharpe A., *Transgender Jurisprudence: Dysphoric Bodies of Law*, Cavendish Publishing, Londra, 2002.